

# Provincia di Forlì-Cesena

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 46 DEL 16/12/2024

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL' IMPOSTA PROVINCIALE DI OGGETTO: TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DI VEICOLI AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (IPT)

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE, CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE

### PREMESSO che:

- il D. Lgs. n. 446/2017 ha attribuito alle Province la facoltà di istituire, con regolamento, l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico;
- in virtù della potestà regolamentare attribuita dall' art. 52 del D.Lgs. 446 del 1997, le Province possono deliberare riduzioni/esenzioni per particolari casistiche:

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 36327/125 dell'8/10/1998 con la quale è stato approvato il vigente regolamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione, iscrizione ed annotazione di veicoli al Pubblico Registro Automobilistico (IPT), modificato con successive deliberazioni consiliari prot. n. 93315/220 del 19/12/2006, prot. n. 46208 del 7/5/2012 e prot. 32433 del 26/11/2019;

CONSIDERATO che sono intervenute alcune modifiche normative che rendono opportuno l'aggiornamento del vigente regolamento IPT, in particolare:

- l'art. 82, comma 7, del D. Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore" che, in materia di imposte indirette e tributi locali, recita: "Per i tributi diversi dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili, per i quali restano ferme le disposizioni di cui al comma 6, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possono deliberare nei confronti degli enti del Terzo Settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai con nessi adempimenti";
- l'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, che definisce le caratteristiche degli enti del Terzo Settore e ne richiede l'iscrizione, ai fini costitutivi, nel registro

unico nazionale del terzo settore (RUNTS): "Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore";

- l'art. 101, comma 2, del D. Lgs. n. 117/2017, che, tra l'altro, nelle norme transitorie prevede: "fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente Decreto entro il 31 dicembre 2023";

ATTESO che il registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), previsto dall'art. 45 del Codice del Terzo settore, è attivo dal 23 novembre 2021 (data individuata dal Decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021, come da comunicazione nella G.U. n. 269 del 11 novembre 2021);

CONSIDERATO che l'attuale regolamento IPT all'articolo 5 comma 2 prevede la seguente agevolazione: "Sono esentate dal pagamento dell'I.P.T. le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 che attribuisce alle Province la potestà di esenzione in materia di tributi locali nei confronti delle ONLUS medesime";

RITENUTO, pertanto, di esentare dal pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione gli "Enti del Terzo Settore", proponendo di sostituire il comma 2 dell'art. 5 del Regolamento nel modo seguente: "Sono esentate dal pagamento dell'imposta le operazioni di trascrizione/iscrizione di veicoli effettuate dagli enti del Terzo Settore individuati all'art. 4 del D. Lgs. 117/2017, iscritti al registro di cui all'art. 45 del medesimo decreto, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione che il veicolo oggetto della trascrizione/iscrizione al PRA è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento di attività non commerciali";

RITENUTO inoltre opportuno integrare l'articolo 5 comma 3 dell'attuale regolamento I.P.T. della Provincia di Forlì – Cesena, che prevede l'applicazione di un'agevolazione pari all'80% dell'imposta complessiva alle formalità di iscrizione e trascrizione di autoveicoli e motoveicoli, previsti dalla normativa nazionale, acquistati da soggetti portatori di handicap audiovisivi permanenti rientranti nei casi previsti dalla circolare n. 72 del 30/07/2001 dell'Agenzia delle Entrate, nel modo seguente: "L'agevolazione è riconosciuta limitatamente ad un solo veicolo per ciascun disabile sensoriale avente diritto, ferma restando la possibilità di usufruire nuovamente della stessa ove il precedente veicolo risulti venduto o cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico";

DATO ATTO che non risultano stimabili variazioni di gettito significative per le modifiche proposte, tenuto conto che per le ONLUS l'esenzione d'imposta è già prevista dal vigente regolamento IPT;

VALUTATA inoltre l'opportunità di procedere ad ulteriori modifiche ed integrazioni non sostanziali agli articoli 10 e 12 per le quali si rinvia dettagliatamente al richiamato allegato A "Modifiche al Regolamento-Testo comparato", parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO l'allegato alla presente deliberazione (allegato B "Regolamento IPT") che contiene le modifiche/integrazioni specificate nel testo comparato di cui al richiamato allegato A e che costituisce il nuovo Regolamento IPT per la Provincia di Forlì - Cesena;

### RICHIAMATI:

- l'art. 42, comma 2, lettere a) ed f) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 nel testo vigente;
- l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, in tema di potestà regolamentare delle province e dei comuni in materia di entrate, anche tributarie;
- l'art. 56, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, che prevede che le province istituiscono con regolamento l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel proprio territorio;
- l'art. 8 della Legge 27/12/1997, n. 449 "Disposizioni a favore di soggetti portatori di handicap";
- Il Decreto 27/11/1998, n. 435 concernente il "Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione";
- l'art. 239 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che prevede che l'Organo di Revisione esprima pareri in materia di proposte di Regolamento di contabilità, economato provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali.

VISTO il parere dell'Organo di Revisione rilasciato in data .....;

DATO ATTO che il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità a quanto previsto in materia della vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto della procedura;

#### **PROPONE**

Al Consiglio Provinciale di deliberare quanto segue:

- 1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le modifiche al regolamento dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli (IPT) contenute nel testo comparato di cui all'allegato A), costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. di dare atto che il nuovo regolamento dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli (IPT) di cui allegato B), costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sostituisce il vigente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 36327/125 dell'8/10/1998 e modificato con successive deliberazioni consiliari prot. n. 93315/220 del 19/12/2006, prot. n. 46208 del 7/5/2012 e prot. 32433 del 26/11/2019;
- 3. di trasmettere il testo definitivo del nuovo regolamento dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli (I.P.T.) all'Automobile Club d'Italia Unità territoriale di Forlì;

- 4. di demandare, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, al Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie Contratti e Appalti Istruzione la trasmissione telematica del regolamento modificato al Portale del federalismo fiscale, ai fini della successiva pubblicazione, a cura del Ministero, sul sito internet www.finanze.gov.it., secondo le modalità previste dal Decreto MEF del 20 luglio 2021;
- 5. di dare atto che le modifiche al regolamento in oggetto decorrono dall'1/1/2025 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;
- 6. di procedere alla pubblicazione del regolamento aggiornato sul sito istituzionale dell'ente;
- 7. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 L. n. 69/2009, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente- Provvedimenti Organi Indirizzo Politico" del sito web dell'Ente ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs n. 33/2013;
- 8. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Risorse finanziarie Contratti e Appalti Istruzione per il seguito di competenza.

Il Dirigente del Servizio Risorse finanziarie Contratti e Appalti - Istruzione F.to Dott. Mauro Maredi